



## **COMUNE DI JESI**

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - [www.comune.jesi.an.it](http://www.comune.jesi.an.it)  
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

---

### **AREA SERVIZI TECNICI SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE**

#### **PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI POLVERI SOTTILI NELL'ARIA AMBIENTE (dicembre 2020)**

**Approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 202 del 28/12/2020**

## PREMESSA

Il Consiglio Comunale di Jesi ha approvato con DCC n. 141 dell'08/11/2012 LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO POLITICO AMMINISTRATIVO 2012 – 2017 evidenziando una particolare attenzione per il tema della sostenibilità ambientale impegnandosi ad attuare specifiche azioni che mirino a perseguire il raggiungimento degli obiettivi generali di sostenibilità energetico-ambientale individuati dal Patto dei Sindaci, a potenziare il controllo dello stato delle matrici ambientali sul territorio, ad adottare degli adeguati provvedimenti per contrastare l'inquinamento dovuto alle polveri sottili (PM10) e al biossido di azoto (Nox), rilevato soprattutto durante i mesi invernali.

In tema di qualità dell'aria con il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351 di recepimento della direttiva 1996/62/CE in materia di valutazione e gestione preliminare della qualità dell'aria-ambiente, sono state definite le strategie complessive e le scadenze temporali per il raggiungimento degli obiettivi di qualità; viene previsto il raggiungimento di tali obiettivi in modo progressivo tenendo conto dei valori limite e valori obiettivo per le varie sostanze inquinanti, attraverso le direttive tecniche per la valutazione della qualità dell'aria ambiente e i criteri per l'elaborazione dei piani o dei programmi di risanamento e mantenimento di cui al D.M. n. 261/2002. Il D.lgs. 351/99 attribuisce alle Regioni competenze in materia di redazione, approvazione e attuazione dei piani di risanamento, dei piani d'azione e dei piani di mantenimento della qualità dell'aria, di valutazione della qualità dell'aria ambiente e, sulla base della valutazione di cui al punto precedente, l'individuazione delle zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti superano i valori limite e le soglie di allarme, o presentano il rischio di superamento, al fine di prevedere piani e programmi di azione per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

La Regione Marche con la DACR n. 52 dell'08/05/2007 ha approvato la zonizzazione del territorio delle Marche in relazione al rischio inerente alla qualità dell'aria ambiente individuando la Zona A come l'area a rischio di superamento dei valori limite. Nello specifico il Comune di Jesi si colloca in Zona A definita zona nella quale il livello di PM10 comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. L'Allegato B della sopra richiamata DACR individua i provvedimenti contingenti per la riduzione degli inquinanti nell'aria ambiente che essenzialmente riguardano la riduzione o sospensione del traffico veicolare (blocco per alcune categorie di veicoli, targhe alterne, limitazione circolazione autocarri, sospensione totale), misure di riduzione o sospensione del riscaldamento di edifici pubblici e privati (riduzione orario di accensione, riduzione temp. Max. degli ambienti, sospensione uso di combustibili a uso industriale, commerciale e domestico quali carbone, olio combustibile, gasolio, legna da ardere).

L'Autorità competente alla gestione delle situazione di rischio di superamento dei valori limiti e a cui quindi compete l'adozione delle misure di interesse locale comunale è il Sindaco.

Nel corso del 2010 il quadro normativo in materia di qualità dell'aria ha subito sostanziali modifiche. La normativa precedente, articolata in una legge quadro (D. Lgs. 351/99) ed in decreti attuativi (che fornivano modalità di misura, indicazioni sul numero e sulla collocazione delle postazioni di monitoraggio, limiti e valori di riferimento per i diversi inquinanti), è stata sostituita da una unica norma, il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".

Il Decreto del 2010 - recepimento della direttiva europea 2008/50/CE - introduce importanti novità nell'ambito del complesso e stratificato quadro normativo in materia di qualità dell'aria in

ambiente, attraverso nuovi strumenti che si pongono come obiettivo di contrastare più efficacemente l'inquinamento atmosferico.

Oltre a fornire una metodologia di riferimento per la caratterizzazione delle zone (zonizzazione), definisce i valori di riferimento che permettono una valutazione della qualità dell'aria, su base annuale, in relazione alle concentrazioni dei diversi inquinanti.

Con DACR n. 143 del 12/01/2010 la Regione Marche ha approvato il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria e dall'Inventario delle Emissioni, contenuto nel Piano, emerge che fra le principali sorgenti antropiche e cioè traffico veicolare, impianti di riscaldamento e processi industriali, a livello regionale, le emissioni di polveri provengono in larga parte dai macrosettori "trasporti", circa un 36,56%, oltre che dalla combustione non industriale (impianti di riscaldamento settore civile e terziario) che contribuisce per un 21,16% e dai processi produttivi (13,48%); è da osservare che i contributi percentuali, nella provincia di Ancona, dei diversi combustibili alle emissioni prodotte da *impianti termici per uso non industriale*, in relazione alle PM10, sono dovute per circa il 50-70% (in funzione del metodo di stima utilizzato) da legna.

Con successiva DACR n. 116 del 09/12/2014 la Regione Marche ha approvato al zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'Aria Ambiente.

La rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria evidenzia che l'inquinamento da polveri sottili, in particolare da PM10, risulta particolarmente critico in zone densamente antropizzate soprattutto nei periodi invernali a causa delle maggiori emissioni in quanto, alle fonti presenti nell'intero arco dell'anno si aggiungono le emissioni dovute al riscaldamento domestico, anche per effetto delle particolari condizioni meteorologiche che ostacolano la dispersione degli inquinanti.

Sul territorio del Comune di Jesi sono collocate 2 stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria. I gas inquinanti rilevati dalle centraline di monitoraggio sono il Monossido di Carbonio (CO), il Biossido d'azoto (NO<sub>2</sub>), l'Ozono (O<sub>3</sub>) e le polveri sottili (PM10-2.5). Le PM10 vengono inoltre monitorate dalla centralina regionale da traffico situata lungo il Viale della Vittoria che mostra ogni anno un significativo numero di superamenti del valore limite di 50 µg/mc.

Per quanto riguarda il biossido di azoto che, con particolare riguardo alle fonti antropiche, deriva sia da processi di combustione (centrali termoelettriche, riscaldamento, traffico), che da processi produttivi senza combustione come dalla produzione di acido nitrico e da fertilizzanti azotati, nel caso specifico del Comune di Jesi non si riscontrano situazioni di particolare criticità come dimostrato dal fatto che non si sono avuti superamenti durante il 2011 e 2012 del valore limite orario di 200 µg/mc.

In relazione all'ozono si rilevano elevate concentrazioni prevalentemente nel periodo estivo in quanto tale inquinante è legato all'effetto della radiazione solare che, in condizioni di elevati valori di temperatura e pressione, di bassa ventilazione (ristagno e accumulo di inquinanti) ed in presenza di sostanze chimiche (idrocarburi e ossidi di azoto) che attivano e alimentano le reazioni fotochimiche, portano alla produzione di ozono.

Alla luce delle problematiche sopra esposte e in considerazione dei sempre più frequenti superamenti del valore limite della media giornaliera prevista per il PM10 (50 µg/mc), l'Amministrazione Comunale intende proporre una serie di provvedimenti, che tarati sugli effettivi eventi di superamento dei limiti, consentano di tenere sotto controllo la concentrazione di polveri sottili (PM10) nell'aria ambiente del territorio comunale di Jesi.

I provvedimenti in oggetto avranno un'applicazione circoscritta essenzialmente al periodo invernale ove solitamente si registrano le più alte concentrazioni di polveri sottili e riguarderanno il settore dei trasporti e della combustione non industriale.

Come sarà chiaro di seguito i provvedimenti sono articolati in “provvedimenti di livello 1” che vengono cioè attuati indipendentemente dal numero di superamenti del limite di concentrazione del PM10, “provvedimenti di livello 2” che vengono invece adottati dal Sindaco, entro le ore 13 del primo giorno feriale successivo a quello di pubblicazione del superamento del valore limite di 50 µg/mc di PM10, rilevata dalla centralina della Provincia di Ancona dopo il 15° superamento di tale limite ed infine “provvedimenti di livello 3” che sono attuati in base al numero di superamenti del limite a partire dal 15° al 35° superamento del limite giornaliero di 50 µg/mc. Sono inoltre introdotti provvedimenti volti alla promozione e sensibilizzazione verso la mobilità sostenibile.

Tali provvedimenti tengono conto in parte delle misure previste dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1088/2019 integrate con Delibera di Giunta Regionale n. 1123/2020 mantenendo tuttavia la loro impostazione generale.

## **ART. 1 - Provvedimenti di livello 1**

### **I provvedimenti seguenti sono attuati indipendentemente dal numero di superamenti del limite di concentrazione del PM10 di 50 µg/mc, e sono costituiti da:**

**a)** Divieto dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, su tutto il territorio comunale, di accensione di fuochi liberi a cielo aperto per la combustione di qualunque materiale di origine vegetale, quali, ad esempio, gli scarti vegetali originati da potature o sfalci.

**b)** Riduzione dal 1 Novembre al 15 Aprile (stagione termica) del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento, che potranno rimanere in funzione al massimo per 8 (otto) ore giornaliere (ai sensi del DPR 412/93 e smi il Comune di Jesi rientra in zona climatica D con periodo di accensione 1 Novembre – 15 Aprile per 12 ore giornaliere).

Sono esclusi:

- gli impianti degli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi gli edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.1 (3) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili;
- le strutture che per fini istituzionali o di servizio o per processi produttivi devono necessariamente rimanere in funzione per 24 ore (es: centrali operative di Forze dell’Ordine, impianti a ciclo produttivo continuo, ecc.);
- gli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- gli impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo fine di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.

**c)** Riduzione, dal 1 Novembre al 15 Aprile (stagione termica), della temperatura dell’aria negli ambienti, misurata come indicato all’art.1 comma 1, lettera w, del DPR n. 412/1993, a max 17° C con tolleranza di ± 2°C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) di cui al D.P.R. n. 412/1993, e max 19° con tolleranza di ± 2°C per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 dello stesso decreto.

Sono esclusi:

- gli ambienti adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- gli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili;
- gli ambienti degli edifici classificati come E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) nel caso in cui la presente prescrizione osti con le esigenze tecnologiche o di produzione (vedi ad es. impianti a ciclo produttivo continuo).

**d)** divieto di utilizzo, nella pulizia stradale, delle spazzatrici non dotate di impianto di aspirazione con filtro antiparticolato e dei soffiatori.

**e)** obbligo di bagnatura costante e periodica delle aree di cantiere (cumuli di materiale, strade di cantiere, etc.) nonché delle ruote dei mezzi in uscita dalle stesse, intensificando tali operazioni nei periodi di massima attività anemologica e di siccità.

**f)** Nelle attività produttive di panificazione e ristorazione che ricadono nell'intero territorio comunale è vietata la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili che garantiscano un abbattimento almeno dell'80% delle emissioni di polveri e che inoltre abbiano predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli.

- **Censimento e controllo: Obblighi dei titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione**

I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione devono comunicare al Comune, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., le seguenti informazioni:

ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione del sistema di combustione della biomassa, tipo, denominazione commerciale e marca dell'impianto di abbattimento delle polveri eventualmente già operante o installato in attuazione del presente regolamento, efficienza del medesimo impianto installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM<sub>10</sub>, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di installazione del medesimo.

**g)** nell'ambito del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera per le attività produttive, gli uffici comunali preposti propongono all'ente competente al rilascio di prescrivere una riduzione delle emissioni di polveri totali ed ossidi di azoto in modo da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti già autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti pari o inferiori al 45% di quelli nazionali e fatti salvi in ogni caso i limiti di emissione previsti dalla normativa di settore qualora più restrittivi.

**h)** e' vietato l'utilizzo di olio combustibile BTZ ai sensi del Dlgs. 152/2006 parte quinta.

**i)** obbligo a partire dalla stagione termica 2021/2022, nel caso di accensione di apparecchi termici a biomassa solida (caminetti, stufe, etc.), di utilizzo di pellet certificato classe A1 (UN EN 17225-2:2014);

**l)** per gli impianti o apparecchi a biomassa solida installati negli anni solari precedenti, a partire dalla stagione termica 2021/2022 e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione.

## **ART. 2 - Provvedimenti di livello 2**

Tale provvedimento risulta aggiuntivo ai provvedimenti di livello 1 e viene invece adottato dal Sindaco, entro le ore 13 del primo giorno feriale successivo a quello di pubblicazione del superamento del valore limite di 50 µg/mc di PM10, rilevata dalla centralina della Provincia di Ancona dopo il 15° superamento di tale limite:

- Durante la stagione di riscaldamento limitazione all'accesso e alla circolazione, dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, sul territorio comunale individuato nell'Appendice 1 per n. 3 (tre) giorni a settimana da definirsi nell'Ordinanza di adozione per le categorie di veicoli di cui all'Appendice 2.

Qualora l'anno solare dovesse chiudersi con un numero di superamenti maggiore del limite di legge (35 superamenti del valore limite di PM10 nell'arco dell'anno), i provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere applicati fino a conclusione della stagione termica dell'anno successivo al fine di prevenire per l'anno in corso il verificarsi di elevati livelli di PM10 attribuibili al cumulo delle emissioni derivanti da traffico e da riscaldamento ed alle particolari condizioni meteorologiche che ostacolano la dispersione degli inquinanti.

## **ART: 3 - Provvedimenti di livello 3**

I provvedimenti seguenti sono attuati, in base al numero di superamenti del limite di concentrazione del PM10 di 50 µg/mc, come di seguito specificato:

- dopo la verifica di avvenuto superamento per il terzo giorno naturale consecutivo e se tale evento avviene tra il 15° ed il 35° superamento del limite giornaliero di 50 µg/mc;
- dopo ogni superamento, se tale evento avviene dopo il 35° superamento del limite giornaliero di 50 µg/mc;

Tali provvedimenti avranno durata di 4 (quattro) giorni e saranno prorogati di ulteriori 4 (quattro) giorni, qualora il quarto giorno dall'emanazione dell'ordinanza del Sindaco, permanga il superamento del limite di concentrazione del PM10 di 50 µg/mc. Tale principio sarà applicato anche al quarto giorno di ogni eventuale proroga.

### **I provvedimenti di livello 3 integrano i provvedimenti previsti dal livello 2 e sono costituiti da:**

- a) limitazione dell'accesso e della circolazione dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, nella viabilità ad uso pubblico sul territorio comunale individuato nell'Appendice 1, per le categorie di veicoli di cui all'Appendice 2, per 4 (quattro) giorni consecutivi ed eventuali proroghe;
- b) limitazione dell'accesso e della circolazione per tutti gli altri veicoli, con targhe alterne: è consentita la circolazione, nei giorni pari, dei veicoli con le targhe che terminano con cifra pari, nei giorni dispari dei veicoli con le targhe con ultima cifra dispari;
- c) Divieto, durante la stagione termica (1 Novembre – 15 Aprile), negli edifici pubblici e privati, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.) utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni e solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato. Il divieto è esteso anche agli impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali).

Sono esentati dal divieto tutti i sistemi a combustione superiore o uguale alla classe 3 di cui al DM 7/11/2017 n. 186 ossia che abbiano prestazioni emissive superiori a quelle indicate nella tabella 1 dell'allegato 1 del medesimo DM in relazione alla classe 3 o superiore.

#### **ART: 4 - Misure integrative**

##### **Bike Sharing**

Nell'ambito della mobilità sostenibile, è in essere il sistema di Bike Sharing "JESINBICI", tramite il quale è possibile muoversi liberamente contribuendo a migliorare la mobilità e la qualità dell'aria. Sono attualmente installate n. 4 stazioni per un totale di 36 postazioni e dalle 15 alle 21 biciclette a pedalata assistita. Il suddetto servizio prevede l'utilizzo di biciclette elettriche pubbliche, dislocate in quattro distinte zone della città: stazione ferroviaria, Piazza Pergolesi, ai giardini pubblici di viale Cavallotti e all'Oasi di Ripa Bianca. L'energia per alimentare le biciclette elettriche sarà garantita da una pensilina fotovoltaica a copertura del ciclo posteggio della stazione, così da garantire un servizio a zero impatto ambientale. Ogni cittadino, munito della tessera elettronica, può effettuare il prelievo della bicicletta da uno dei quattro posteggi e raggiungere il luogo di destinazione, avendo poi cura di ricollocarla nel medesimo o in un altro posteggio.

La dislocazione dei ciclo posteggi è studiata sia per favorire la mobilità dei pendolari (chi viene in treno da Ancona o dalla Vallesina e deve raggiungere il centro o viceversa), sia per incentivare l'utilizzo di mezzi alternativi da parte dei cittadini di Jesi che hanno modo di avere a disposizione le biciclette elettriche in due punti centrali della città, come piazza Pergolesi ed i giardini, oltre che in una zona a forte valenza ambientale come l'Oasi di Ripa Bianca.

##### **Progetto Piedibus**

Per ridurre la concentrazione di traffico attorno alle scuole e contribuire contestualmente a ridurre l'inquinamento atmosferico, attualmente è in essere il progetto "Piedibus": un servizio gratuito costituito da un autobus umano fatto di una carovana di bambini in movimento accompagnati da due adulti, con capolinea, fermate e orari e un percorso prestabilito che accompagna i bambini nel tragitto fino a scuola, e al ritorno a casa, in modo sicuro, ecologico e salutare, incentivando così anche la regolare attività fisica e supportando i bambini nell'apprendimento di nozioni sulla sicurezza stradale, in modo da avviarli verso una graduale autonomia.

### **Car-pooling**

Il Comune promuove le iniziative da parte dei cittadini finalizzate ad organizzare i propri spostamenti in auto con il sistema della domanda e dell'offerta di un passaggio in auto. Per car-pooling si intende l'uso condiviso di automobili private tra un gruppo di persone, con il fine principale di ridurre i costi di spostamento. Il carpooling è uno degli ambiti di intervento della cosiddetta mobilità sostenibile, in quanto consente di ridurre il numero di auto in circolazione con effetti benefici su inquinamento, congestione stradale e necessità di infrastrutture.

### **Domeniche ecologiche**

Saranno previste durante l'anno almeno n. 5 "Domeniche ecologiche" da attuarsi fra Novembre e Marzo realizzate tramite limitazioni e/o divieti al traffico veicolare in porzioni del territorio Comunale.

### **Limitazioni alla velocità dei veicoli**

Riduzione della velocità di transito dei veicoli in particolari aree del centro abitato da individuare in sede di emanazione della relativa ordinanza o atto equipollente.

### **Il lavaggio delle strade**

Avviare l'attività di lavaggio delle strade urbane: tale operazione verrà riproposta sistematicamente quale intervento integrativo per il controllo delle polveri sottili ad integrazione dei provvedimenti di livello 2 e 3.

### **Campagne di sensibilizzazione**

Verrà predisposta una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sull'inquinamento prodotto dagli impianti ed apparecchi di riscaldamento domestico a biomasse solide invitando a non utilizzare tali sistemi contestualmente ad altro impianto di riscaldamento.

### **ART: 5 – Modalità di adozione dei provvedimenti**

I provvedimenti sopra riportati relativi agli artt. 1-2-3, alle Domeniche Ecologiche, alle Limitazioni alla velocità dei veicoli e al Lavaggio delle strade di cui al precedente articolo 4, verranno adottati a seguito di specifiche Ordinanze Sindacali.

## **APPENDICE 1**

Il perimetro dell'area ove vige il divieto di transito è formato dalle seguenti intersezioni o vie:

- INTERS. VIA ACQUASANTA - VIA PARADISO – VIA AGRARIA;
- INTERS. VIA TABANO – VIA MONTESECCO;
- INTERS. VIA DEL BURRONE – VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' – VIA MONTECAPPONE – VIA COLLE ONORATO;
- INTERS. VIA ROMA – VIA BALLEANI;
- INTERS. VIA SPINA – VIA BALLEANI;
- INTERS. VIA MINONNA – VIA MISA – VIA PIANDELMEDICO;
- INTERS. VIA MISA – VIA MINONNA;
- INTERS. VIA FONTEDAMO – VIA RONCAGLIA;
- INTERS. VIA FONTEDAMO – VIA PASTORE;
- INTERS. VIA FONTEDAMO – VIALE DELL'INDUSTRIA;
- INTERS. VIA FONTEDAMO – VIA BRODOLINI;
- INTERS. VIA FONTEDAMO – VIA ANCONA – VIA GHISLIERI;
- INTERS. VIA GHISLIERI – VIA DELLA FIGURETTA;
- INTERS. VIA ACQUATICCIO – VIA S. LUCIA;
- INTERS. VIA S. LUCIA - VIA FRIULI;
- INTERS. VIA SAN MARCELLO – VIA LA LARGA;
- INTERS. VIA CALABRIA – VIA SABBIONI;

Quanto sopra sarà individuato con apposita segnaletica stradale posizionata dal servizio Segnaletica del Comune di Jesi.

## **APPENDICE 2**

### **Categorie di veicoli per i quali sono stabilite limitazioni alla circolazione su strada**

È istituito il “Divieto di Transito” nei confronti delle seguenti categorie di veicoli ordinari:

- a)** autovetture diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 senza filtro antiparticolato;
- b)** veicoli commerciali leggeri  $\leq 3,5$  t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 senza filtro antiparticolato;
- c)** veicoli commerciali pesanti  $> 3,5$  t e  $\leq 7,5$  t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 senza filtro antiparticolato;
- d)** veicoli commerciali pesanti  $> 7,5$  t e  $\leq 14$  t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 senza filtro antiparticolato;
- e)** veicoli commerciali pesanti  $> 14$  t e  $\leq 32$  t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 senza filtro antiparticolato;
- f)** veicoli commerciali pesanti  $> 32$  t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 senza filtro antiparticolato;
- g)** trattori stradali pesanti  $> 14$  t e  $\leq 32$  t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 senza filtro antiparticolato;
- h)** trattori stradali pesanti  $> 32$  t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 senza filtro antiparticolato;
- i)** autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 senza filtro antiparticolato;
- l)** motocicli  $> 50$  cm<sup>3</sup> 2 tempi pre Euro;
- m)** ciclomotori  $\leq 50$  cm<sup>3</sup> pre Euro.
- n)** veicoli a benzina pre Euro ed Euro 1

Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

### **Rinvio dell'applicazione delle limitazioni:**

È rinviata al 1 marzo 2021 l'applicazione delle limitazioni di circolazione, su indicate, ai veicoli appartenenti alle categorie di cui ai punti a) e b), c), d), e), f), g), h), i) e n) esclusivamente alle condizioni sotto specificate:

- prenotazione dell'acquisto di un FAP, prenotazione dell'installazione del medesimo e possesso a bordo del veicolo inadeguato di documentazione attestante quanto sopra, riguardante il veicolo identificato con la targa, da mostrare nel caso di controlli;

in alternativa:

- possesso a bordo del veicolo inadeguato del contratto di acquisto o di leasing o di locazione di veicolo non soggetto alle attuali limitazioni (il contratto di acquisizione di un veicolo adeguato vale per consentire il rinvio per il solo veicolo inadeguato a bordo del quale è conservato il contratto in originale).

### **Eccezioni al divieto di circolazione**

Sono esonerati dalle limitazioni dell'accesso e della circolazione nonché dai divieti di circolazione sopra istituiti con gli artt. 2 e 3, i seguenti veicoli:

1. veicoli elettrici, ibridi (motore elettrico e termico);
2. veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl);
3. automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
4. taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti;
5. veicoli delle Forze di Polizia;
6. veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
7. veicoli delle Forze Armate;
8. veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed auto mediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli della Guardia Medica; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti Locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, ecc.) dotati di contrassegno, carri attrezzi adibiti al soccorso stradale;
9. veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità ed urgenza; veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica, o per esigenze sanitarie urgenti autocertificabili (in carta libera);
10. veicoli adibiti all'igiene urbana, limitatamente ai servizi di raccolta, allontanamento dei rifiuti e vuotatura fosse biologiche;
11. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
12. auto funebri e veicoli al seguito delle cerimonie funebri, o veicoli al seguito di altre cerimonie se muniti di autocertificazione (in carta libera) in cui sia dichiarato anche il motivo ed il percorso da seguire;
13. autovetture diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, con almeno tre persone a bordo (car-pooling);
14. veicoli speciali: mezzi agricoli e macchine operatrici. E' consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, siti nei luoghi compresi nelle aree interessate dal divieto di transito di cui all'Appendice 1, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito;
15. veicoli di cui ai punti b), c), d), e), f), g) e h) e veicoli commerciali a benzina di cui al punto n) che effettuano operazioni di carico e scarico;

16. veicoli di aziende, di cui ai punti b), c), d), e), f), g), h) ed n) che hanno la propria sede o il deposito all'interno del perimetro dell'area ove vige il divieto di transito;
17. veicoli attrezzati per il pronto intervento degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, i cui conducenti devono essere in possesso di autocertificazione (in carta libera) indicante gli estremi del veicolo, l'orario, l'indicazione del luogo di partenza e di destinazione ed il motivo dell'intervento;
18. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
19. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti;
20. veicoli storici nell'ambito di manifestazioni, purché con a bordo, ed esibibile agli addetti al controllo, l'attestato di storicità o il certificato di idoneità/omologazione rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.